

Codice A1414B

D.D. 24 settembre 2019, n. 662

Sospensione autorizzazione trasporto infermi con autoambulanza relativa a sede secondaria di Moncalieri (TO) della "S.O.G.IT. - Croce di San Giovanni - sezione di Torino".

Con nota del 20/12/2018 (prot. n. 26646/A1410A del 21/12/2018), la S. C. Igiene e Sanità Pubblica dell'ASL TO5 comunicava agli uffici regionali che suo personale tecnico si era recato più volte, nel corso del 2018, presso i locali della sede operativa secondaria della "S.O.G.IT. - Croce di San Giovanni-sezione di Torino", sita n Moncalieri (TO), C.so Trieste n. 31/1, per effettuarvi attività istituzionale di controllo, ai sensi della L. R. n. 42/1992 e della D.G.R. n. 45-6134 del 11/06/2007. I locali risultavano sempre chiusi e il SISP non ha potuto svolgere le attività di propria competenza.

Con nota del 9/01/2019 (prot. n. 467/A1414B) il Settore scrivente richiedeva al legale rappresentante della "S.O.G.IT. - Croce di San Giovanni-sezione di Torino" di contattare sollecitamente il SISP di Nichelino dell'ASL TO5, per concordare il sopralluogo alla sede di Moncalieri.

Nei mesi successivi gli uffici regionali contattavano informalmente il legale rappresentante dell'Associazione in oggetto, sollecitandolo a concordare con il SISP di riferimento il suddetto sopralluogo; il legale rappresentante assicurava gli uffici regionali che si sarebbe messo in contatto al più presto con il servizio competente.

Gli uffici regionali richiedevano un aggiornamento sulla questione al SISP di Nichelino, che, con nota del 14/05/2019 (prot. n. 10015/A1414B), comunicava quanto segue: "... Con riferimento alla Vostra comunicazione in oggetto ed ai vari contatti avuti in merito con codesto Settore Regionale, si comunica che ad oggi il Legale rappresentante della "S.O.G.IT. Croce di San Giovanni-sezione di Torino" non ha ancora contattato la scrivente Struttura per effettuare il sopralluogo presso i locali della sede di Moncalieri. Si precisa inoltre che nostro Personale ha ancora più volte effettuato sopralluoghi all'indirizzo di Corso Trieste 31/1 trovando sempre la sede chiusa con serranda abbassata. Per quanto sopra e considerato che non è stato pertanto possibile verificare il permanere dei requisiti igienico-sanitari dei locali, si propone di sospendere l'attività di trasporto infermi presso i locali della sede secondaria della "S.O.G.IT. Croce di San Giovanni-sezione di Torino", siti in C. so Trieste n. 31/1 a Moncalieri ...".

L'art. 10 della L. R. n. 42/1992, al comma 1, prevede che: "In caso di violazione della legge, l'U.S.S.L. segnala le irregolarità al Presidente della Giunta Regionale, il quale può ordinare, previa diffida di ristabilire le condizioni violate, la temporanea sospensione dell'attività, fino a quando le cause che hanno determinato il provvedimento non siano state rimosse".

Tutto ciò premesso, con nota del 16/05/2019 (prot. n. 10346/A1414B) gli uffici regionali diffidavano il legale rappresentante dell'Associazione succitata, ai sensi dell'art. 10, comma 1, della L. R. 29.10.1992 n. 42: a contattare tassativamente entro il giorno 31 maggio 2019 il Servizio Igiene e Sanità Pubblica, sede distrettuale di Nichelino, dell'ASL TO5 per concordare il sopralluogo di cui sopra.

Con nota del 31/07/2019 (prot. n. 15781/A1414B del 1/08/2019), il SISP di Nichelino comunicava agli uffici regionali che "... omissis ... a seguito di corrispondenza tramite mail (di cui si trasmette copia) avvenute nel mese di giugno c. a., il Legale Rappresentante della "S.O.G.IT.-Croce di San Giovanni-sezione di Torino" riferiva i giorni di apertura della sede secondaria di Moncalieri in Corso Trieste 31/1. Personale della scrivente Struttura si è più volte recato (con cadenza settimanale) presso l'indirizzo citato, nei giorni stabiliti di apertura della sede, trovando sempre la

stessa chiusa con la serranda abbassata. Tanto si comunica per gli adempimenti di competenza ... omissis ...”.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs n. 165/2001;

Visto l'art. 17 della L.R. n. 23 del 28/07/08;

Visto l'art. 10, comma 1, della L. R. 42 del 29 ottobre 1992;

Vista la D.G.R. 45-6134 dell' 11/06/2007;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016

determina

- di sospendere temporaneamente, a partire dal giorno 1° ottobre 2019, l'autorizzazione dell'attività di trasporto infermi a mezzo di autoambulanza, rilasciata con determinazione dirigenziale n. 131/A1402A del 9/03/2016 alla “S.O.G.IT. - Croce di San Giovanni – sezione di Torino”, con sede legale ed operativa in Torino, via Orbetello n. 116, e relativa alla sede operativa secondaria della succitata Organizzazione, sita in Moncalieri (TO), in C. so Trieste n. 31/1.

- di subordinare la riattivazione dell'autorizzazione all'effettuazione, con esito positivo, di visita ispettiva da parte del S.I.S.P. di Nichelino dell'ASL TO5, ai sensi della L. R. n. 42/1992 e della D.G.R. n. 45-6134 del 11/06/2007.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto

Contro la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza.

Il Responsabile del Settore
Franca Dall'Occo

Il funzionario estensore
Giulio Manfredi